

ENTI NON COMMERCIALI

Le nuove collaborazioni amministrativo-gestionali nello sport

di Guido Martinelli



La legge delega della riforma dello sport (L. 86/2019), all'[articolo 5](#), dopo aver previsto la figura del lavoratore sportivo, al punto f) del comma 1 affida al Governo l'onere di disciplinare: ***"i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo"***, figura già oggi presente nel vigente articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir (*"...Tale disposizione si applica anche ai **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche**"*).

La norma è stata quindi sviluppata dall'[articolo 37 D.Lgs. 36/2021](#), introducendo ulteriori **modifiche** rispetto al contenuto della delega e alla **disposizione attualmente vigente**.

Innanzitutto, rischiando l'eccesso di delega, **il decreto di riforma del lavoro sportivo elimina l'inciso "non professionale" alla disciplina delle prestazioni amministrativo-gestionali**, inciso presente sia nella disposizione attualmente vigente che nella legge delega.

La ragione di questa eliminazione consiste nell'aver la legge delega eliminato il riferimento alla collaborazione coordinata e continuativa presente nella norma del Tuir, oggettivamente improprio in quanto contrario allo spirito della norma oggi vigente, ad esempio, che sia reddito diverso una prestazione amministrativo-gestionale di carattere continuativo e non una di carattere occasionale. In più diventava difficile poter considerare **non professionale una prestazione** che avesse, per l'appunto, carattere continuativo.

Va chiarito che i **collaboratori amministrativo-gestionali non sono lavoratori sportivi**. Ne deriva che oggi tale attività può essere riconducibile **sia ad un rapporto di lavoro autonomo che subordinato**. Pertanto:

1. se subordinati si applicano le **regole generali del rapporto di lavoro subordinato**;

2. **non si applica la presunzione delle 18 ore;**
3. non è obbligatorio il requisito del tesseramento.

Si ritiene che **un rapporto di collaborazione amministrativo-gestionale**, anche se costituito come collaborazione coordinata e continuativa **sia comunque compatibile con altro rapporto eventuale di lavoro sportivo.**

Permane una certa **indeterminatezza** nella individuazione degli aspetti concreti della fattispecie.

Si ritiene che, sul punto, possa continuare ad essere di aiuto la [circolare AdE 21/E/2003](#) che faceva espresso riferimento alle **attività di segreteria e di raccolta delle iscrizioni.**

Nel caso in cui la prestazione di collaborazione amministrativo-gestionale abbia i caratteri della autonomia potrà costituire rapporto di collaborazione amministrativo-gestionale.

In tal caso (ma solo in tal caso) sarà **dovuto il pagamento Inail** applicando il premio che sarà determinato con il decreto che dovrà essere emanato per tutti i lavoratori sportivi ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 34, comma 1, D.Lgs. 36/2021](#), la contribuzione previdenziale sarà suddivisa per due terzi a carico della sportiva e un terzo a carico del collaboratore, ma, **ai fini previdenziali troverà applicazione l'agevolazione di cui ai commi 8 bis e 8 ter dell'articolo 35 D.Lgs. 36/2021** (assoggettamento ad aliquota contributiva solo sulla parte di compenso eccedente i primi cinquemila euro nonché fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo).

La parte di contribuzione versata **non concorre a formare il reddito dei collaboratori ai fini tributari.**

Volendo ricondurre ad unità il disegno del legislatore e semplificare la questione, credo si possa sostenere che si sia voluta **agevolare la prestazione del "lavoratore" in campo** (atleta, tecnico, dirigente accompagnatore etc.) e del **"lavoratore" in segreteria** inteso come quel soggetto che si occupa della **parte gestionale del sodalizio sportivo** da un punto di vista amministrativo.

Va evidenziato che ai collaboratori amministrativo-gestionali **non si applica il comma 8 quater** dell'articolo 35 che prevede che alle prestazioni iniziate prima del 1° luglio 2023 ed inquadrare ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) non si dia luogo a recupero contributivo.

Alla luce dell'allargamento dell'**elenco degli enti sportivi dilettantistici** operato dall'**articolo 6** del già più volte citato **D.Lgs. 36/2021** agli enti del terzo settore, sia pure non essendo stati espressamente indicati, nel comma 1 dell'articolo 37, si ritiene che le **prestazioni amministrativo-gestionali** con la disciplina indicata siano **applicabili anche agli enti del terzo settore**, iscritti al registro delle attività sportive e che **svolgano come attività di interesse**

generale quella sportivo-dilettantistica.